



Comune di Fuscaldo

87024 – Provincia di Cosenza

Via D. Sansoni, 21 – Tel. 0982 859862 – Fax 0982 89592



OGGETTO:	GARA D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D. LGS. N. 36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE CODICE CIG B033BB19F9
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATTO di INTEGRITÀ per APPALTI di SERVIZI, FORNITURE e LAVORI

Riferimenti

- art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012);
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ex CIVIT) - Commissione - Delibera n. 72 dell'11 settembre 2013: "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione";
- art. 1456 c.c.;
- ANAC - Determinazione n. 8 del 17.06.2015: "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Corte di Giustizia Europea - Decima Sezione - Sentenza n. C-425/14 del 22 ottobre 2015.

Premessa

1. Il presente documento deve essere debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente partecipante alle procedure di gara indette Comune di FUSCALDO (Cosenza) ovvero che sia affidatario di lavori, servizi o forniture di beni nei confronti dello stesso Ente.
2. Il presente documento, una volta sottoscritto, costituisce parte integrante di qualsiasi contratto o convenzione stipulata con il Comune di FUSCALDO.
3. La mancata sottoscrizione del presente documento, per accettazione totale di quanto in esso contenuto, comporterà l'automatica esclusione da qualsiasi procedura di gara e/o di affidamento di incarichi.
4. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di FUSCALDO, impiegati ad ogni livello nell'espletamento di qualsiasi procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli dei contenuti del presente patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto stesso.
5. Nell'ambito del presente documento il Comune di FUSCALDO verrà denominato brevemente "Comune" mentre i concorrenti/operatori economici verranno denominati "Impresa".

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità degli appalti, da considerarsi allegato alla documentazione di gara nell'ambito di qualsiasi procedura di affidamento e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori esperita dal Comune, regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dal Comune stesso.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra il Comune e gli operatori economici individuati nel comma 1), di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dal Comune. In essi viene espressamente richiamato, anche se materialmente non allegato;
4. L'espressa accettazione del presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dal Comune.
5. Una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espressa accettazione dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 - Obblighi delle Imprese nei confronti del Comune

1. Con l'accettazione e la conseguente sottoscrizione del presente documento l'Impresa:
 - a) dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune;
 - b) dichiara di non aver corrisposto ad alcuno né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
 - c) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi incluse gli artt. 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) e gli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - d) dichiara che la partecipazione alla procedura di aggiudicazione del servizio non contrasta con il divieto imposto dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - e) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
 - f) si impegna a segnalare al Comune qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - g) si impegna a segnalare al Comune qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti del Comune stesso o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o alla esecuzione del contratto;
 - h) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti *f)* e *g)* costituiscano reato, a sporgere denuncia alla Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria;
 - i) si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.);
 - j) si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
 - k) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento Nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e quelli del Codice di Comportamento cui è tenuto il personale del Comune sono contenuti, si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/impresе che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Comune stesso;

- l) dichiara di essere consapevole che il personale dipendente del Comune, al quale vengano offerti regali o vantaggi economici o altre utilità il cui valore stimato ecceda, o probabilmente ecceda, la soglia del modico valore fissata dal predetto Codice, provvede a rifiutarlo e ad informare dell'offerta in forma scritta il Responsabile della prevenzione o della corruzione;
- m) si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto:
 - ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi ed all'immagine del Comune, dei dipendenti e degli amministratori dello stesso;
 - a relazionarsi con i dipendenti del Comune con rispetto, evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
- n) si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte del Comune per tutti i sub-affidamenti, anche per quelli relativi alle seguenti categorie:
 - trasporto di materiale a discariche;
 - fornitura e/o trasporto di terra;
 - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - fornitura e/o trasporto di bitume;
 - smaltimento di rifiuti;
 - noli a caldo e a freddo di macchinari;
 - forniture di ferro lavorato;
 - servizi di guardiania nei cantieri;
 - altri che se del caso il Comune, tramite i propri rappresentanti, indicherà.

L'Impresa, in caso di aggiudicazione si impegna altresì:

- per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, a non conferire incarichi o stipulare contratti con gli "ex soggetti apicali" del Comune sottoposti ai divieti di cui al combinato disposto degli artt. 21 del D.Lgs. n. 39/13 e 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/20011 i quali, nei tre anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei confronti del partecipante;
 - a mettere a disposizione, su richiesta del Comune, tutte le informazioni sul proprio personale anche ai fini del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento.
2. Per le fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche di propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Impresa con i propri subcontraenti.

Art. 3 - Obblighi del Comune

1. Il Comune si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazioni di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione della norma stessa.

Art. 4 - Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito di un procedimento di verifica nel corso del quale venga garantito l'adeguato contraddittorio con l'Impresa.
2. Nel caso di violazione da parte dell'Impresa, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità, saranno applicate anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.
 - c) segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici ed alle competenti Autorità.

3. Il Comune terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste nel vigente Codice dei Contratti.

Art. 5 - Efficacia del Patto di integrità

1. Il presente Patto di Integrità per appalti di servizi, forniture e lavori dispiega il suo effetto fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Art. 6 - Pubblicità del Patto di integrità

1. Il presente Patto di Integrità per appalti di servizi, forniture e lavori è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

STAZIONE APPALTANTE
Dott.ssa Maria Rachelina Abbruzzino

APPALTATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Fuscaldo e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Ufficio emittente.

N.B.: *Il presente Patto di Integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della concorrente. In caso di RTI/Consorzio lo stesso deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate/consorziate esecutrici, oltre che da quello del consorzio.*